

Cass., civ. sez. I, del 17 maggio 2019, n. 13397

7.10. Con il decimo motivo, denunciando la violazione degli artt.1292, 1298, 1299, 1304, 2055 e 2392 c.c., si censura la negazione dell'efficacia della transazione parziaria, stipulata con la creditrice T dalla condebitrice W, rispetto alla residua quota degli altri condebitori. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia illegittimamente proceduto d'ufficio alla determinazione della quota di responsabilità gravante sulla società di revisione, con riguardo alle due operazioni («cessione b» e «M») per le quali era stata pronunciata condanna nei confronti degli amministratori e sindaco, accertando che tale quota era pari a zero, mentre avrebbe dovuto limitarsi a presumere, ai sensi dell'art.1298, comma secondo, c.c., che essa era pari a quella di tutti i corresponsabili in solido, e dunque a 1/16, in difetto di domanda di accertamento di una diversa misura di responsabilità formulata dalla parte attrice o dalle parti convenute.

Il motivo non può essere accolto.

Giova premettere che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 30174 del 2011, dopo avere chiarito che la norma di cui all'art.1304, primo comma, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stata stipulata, hanno precisato che, ove la transazione tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore stipulante, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.

L'accertamento dell'entità di tale quota, ai fini della determinazione dell'incidenza della transazione sulle quote dei coobbligati non transigenti, spetta ovviamente al giudice di merito, il quale, come chiarito dalla successiva sentenza n. 7907/2012 di questa Sezione, procederà, in via incidentale, anche in difetto di contraddittorio meramente facoltativo - con le parti transigenti, e si atterrà alla presunzione di eguaglianza delle quote, ai sensi dell'art.1298, comma secondo, c.c., solo nel caso in cui non risulti dagli atti una diversa distribuzione della responsabilità, dato il carattere relativo di detta presunzione.

Il ricorrente non contesta tali principi, ma ritiene che il giudice di merito possa discostarsi dalla presunzione di eguaglianza delle quote solo in presenza di specifica istanza di parte.

Tale assunto, però, non può essere condiviso, essendo privo di base normativa. La determinazione della quota di responsabilità del debitore transigente, ai fini della riduzione dell'importo del debito a carico dei condebitori non transigenti, non è infatti materia di domanda processuale - come sembra invece presupporre il ricorrente - bensì di eccezione in senso lato, come tale soggetta alla regola della rilevanza d'ufficio da parte del giudice, sol che dagli atti risulti la sussistenza dei relativi presupposti di fatto (per tutte, Cass.S.U. 10531/2013).